



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 dicembre 2013
(OR. en)**

16251/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0196 (NLE)**

**AVIATION 212
COLAC 20**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù

DECISIONE N. .../2013/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione
provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei
tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello di Unione.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con la Repubblica del Perù su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (l'"accordo") in conformità ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.
- (3) È opportuno firmare l'accordo e applicarlo, in attesa che siano terminate le procedure per la sua conclusione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica del Perù su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (l'"accordo") è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.*

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine¹, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

* GU: accludere documento st16357/13.

¹ La data a decorrere dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a, il

Per il Consiglio

Il presidente
